



# Comune di Casalino

Provincia di Novara  
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE N. 266/24 del 10.10.2024 DEL COMUNE DI CASALINO

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO. CIG. B3A21EA34F**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.F.

**Richiamato** il decreto n. 20 dell' 08.07.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Casalino, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, ha nominato il sottoscritto quale Responsabile del settore tecnico Lavori Pubblici e manutenzioni;

**Visti:**

- l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici redatti ai sensi dell'art. 37 e l'allegato I.5 del codice, così come da ultimo approvato con DCC n. 34 del 27.09.2024;
- l'art.17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Premesso che:**

- il Comune di Casalino ha la necessità di acquisire un servizio di consulenza tecnico-amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità della propria azione amministrativa e prevenire il contenzioso, riducendo altresì i tempi di espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso un supporto specialistico nella progettazione e svolgimento delle procedure di gara, funzionale alla più corretta e tempestiva risoluzione delle criticità connesse all'applicazione del Codice;
- detto servizio consiste nell'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. z), punti 1 e 2 dell'allegato I.1 del D.Lgs.n. 36/2023 del Codice, a supporto e assistenza all'Ente in relazione a specifici aspetti riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti tematiche: l'aggregazione di imprese, l'avvalimento, il subappalto, la definizione delle tipologie di affidamento, delle clausole relative all'esecuzione dei contratti, delle concessioni, del partenariato pubblico privato e della valutazione degli aspetti legati ai piani economici e finanziari;
- il suddetto servizio è strettamente connesso con gli strumenti di pianificazione e programmazione del Comune di Casalino, e specificamente riferito all'insieme di opere inserite nel Programma/Piano 2024, per le annualità 2024-25;
- il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico e, il più delle volte, sono richieste competenze pluridisciplinari difficilmente individuabili in un unico soggetto;
- le attività necessarie a consentire l'affidamento dei contratti pubblici non possono essere ricondotte alle sole procedure di gara, ma anche alla fornitura del necessario supporto specialistico per la verifica dei capitolati e di tutti i documenti propedeutici all'indizione di gara;
- attualmente, il numero e la tipologia delle procedure in corso o da avviare per l'attuazione del programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, rendono estremamente difficoltoso garantire il rispetto delle tempistiche programmate o stabilite dai provvedimenti di finanziamento;
- il personale in dotazione di questo ente è particolarmente impegnato nella gestione dei procedimenti in corso, nonché nello svolgimento delle attività ordinarie degli uffici e non è in grado di garantire la disponibilità necessaria per assicurare un avanzamento delle procedure in oggetto entro i termini richiesti;

**Appurato che:**

- l'efficienza di un iter procedimentale scevro da discrasie, che può essere garantita solo da un soggetto specializzato, avvantaggia sia la Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla prevenzione di possibili ricorsi con le pesanti conseguenze connesse, sia i partecipanti operatori economici, favoriti dalla chiarezza ed analiticità della documentazione di gara, nonché da una migliore usabilità delle infrastrutture digitali;



- l'art. 15 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di possono "istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo";
- l'art. 2 dell'allegato I.2 stabilisce che "Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato;
- per le motivazioni esposte in premessa è necessario che, per la realizzazione delle opere, servizi e forniture inserite nei succitati programmi triennali, questo ente si avvalga di un supporto dotato delle necessarie competenze tecniche, legali e digitali per garantire una celere ed efficace gestione dei relativi procedimenti di affidamento dei contratti;

**Ritenuto:**

- di avvalersi dello strumento contrattuale dell'Accordo Quadro previsto all'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ciò in virtù della sua maggiore flessibilità nella gestione degli affidamenti per mezzo di provvedimenti attuativi per ogni singola procedura, in esecuzione del presente accordo;
- che l'accordo quadro si presenta come una modalità di acquisto in grado di semplificare l'attività contrattuale del Comune di Casalino, riducendo sia gli adempimenti amministrativi sia le tempistiche connesse ad un corretto affidamento;
- di stabilire, ai sensi dei commi 1 del succitato art. 59, che l'accordo quadro avrà la durata di ventiquattro mesi, con facoltà dell'Amministrazione di prorogare i termini per un massimo di ulteriori ventiquattromesi e che il valore globale stimato dell'intera operazione contrattuale, inclusa l'eventuale proroga, è pari ad € 139.000,00;
- di dover concludere il summenzionato accordo quadro con un solo operatore economico allo scopo di garantire una funzionale ed efficiente gestione dell'attività, nel rispetto del principio di risultato nonché dei principi di efficienza ed economicità dell'azione della PA;
- di stabilire che i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, saranno riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) del Codice;

**Dato atto che:**

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto quadro per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: il Comune di Casalino ha la necessità di acquisire un servizio di consulenza tecnico-amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità della propria azione amministrativa e prevenire il contenzioso, riducendo altresì i tempi di espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso un supporto specialistico di una struttura competente per la progettazione e svolgimento delle procedure di gara, funzionale alla più corretta e tempestiva risoluzione delle criticità connesse all'applicazione del Codice;

Importo globale del contratto: € 139.000,00 al netto dell'IVA;

Forma del contratto: il contratto quadro è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali:

la natura dell'accordo quadro consente a questo Ente di non obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma corrispondente al valore dell'accordo stesso e che, pertanto, tale importo non è da considerarsi vincolante in quanto l'Ente procederà con specifici provvedimenti applicativi solo nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche che di volta in volta si manifesteranno e verificheranno;

trattandosi di accordo quadro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Comune di Casalino, richiederà l'attribuzione di un codice CIG (cd. *CIG "padre"*) e, per ciascun contratto applicativo sarà richiesta l'emissione di un nuovo codice CIG (cd. *"CIG figlio"*);

si provvederà ad assumere la copertura dell'obbligazione finanziaria al momento dell'affidamento, con specifico provvedimento, delle singole ed eventuali procedure;

il presente servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice, non deve essere indicato nel programma triennale di acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali, in quanto di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023.

il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante, nella persona del sottoscritto ing. Riccardo Paolotti è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;



- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Confcommercio Terziario;

**Considerato che:**

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

**Precisato che:**

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, trattandosi di accordo quadro, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola;

**Dato atto che:**

- con delibera di G.C. n. 52 del 29.03.2023, questo Ente si è associato ad ASMEL Associazione (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (VA);
- ASMEL ha promosso la costituzione di ASMEL Consortile s. c. a r.l., il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;
- ASMEL Consortile S. c. a r. l., in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, fornisce le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al Codice secondo quanto indicato nel "Regolamento operativo dei servizi ASMECOMM", consentendo agli Enti di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito dal Codice;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 225 del nuovo Codice degli Appalti, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti che impone l'obbligo di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Asmel Consortile S.c.a r.l. dispone ed è gestore della piattaforma (PAD) ASMECOMM (rinvenibile al seguente link di collegamento: <https://piattaforma.asmecomm.it/>) presente nel Registro piattaforme certificate di ANAC;
- Asmel Consortile S.c. a r.l. ha descritto i propri servizi, ed i relativi costi nel citato "Regolamento operativo dei servizi di Asmel Consortile", di cui da questo Ente ha deliberato la ratifica con D.G.C. n. 11 del 10.01.2024;
- i costi delle singole attività svolte da ASMEL Consortile S.c. a r.l. saranno determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" e troveranno copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
- si stabilisce, in virtù dei costi indicati nel sopra citato Regolamento ed ai fini della determinazione della procedura di affidamento da utilizzare nonché dei requisiti speciali richiesti al soggetto affidatario, che l'importo massimo stimato per l'espletamento dei servizi di supporto tecnico-amministrativo al RUP, oggetto dell'accordo quadro, ammonta ad Euro 139.000 oltre IVA;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Ritenuto:**

- di affidare ad ASMEL Consortile S.c.a r.l., con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Cattaneo, 9, C.F. e P.IVA 12236141003, l'accordo quadro in parola per un importo stimato di € 139.000,00, oltre IVA come per legge, in quanto la professionalità dei suoi servizi offerti risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e, inoltre, ASMEL Consortile S.c.a r.l. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di non dover assumere impegno di spesa iniziale per il presente affidamento poiché, trattandosi di affidamento di accordo quadro, quest'ultimo rientra nel novero dei contratti normativi, per i quali non è richiesta la registrazione di alcun impegno di spesa iniziale, così come affermato dalla Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con delibera n.1/2023, precisando che "Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica";

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;



**Visti:**

- il "Codice dei contratti pubblici" approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 17, comma 2 del citato "Codice dei contratti pubblici" approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**DETERMINA**

**Di approvare** quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di affidare**, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) e art. 59, comma 3 del Codice, ad ASMEL Consortile s. c. a r.l., con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Cattaneo, 9, C.F. e P.IVA 12236141003, il contratto quadro per il servizio di "supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa" per le procedure comprese nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi redatti ai sensi dell'art. 37 e l'allegato I.5 del Codice, e loro eventuali successivi aggiornamenti, ed attuate nei prossimi 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

**Di stabilire che:**

- l'importo complessivo del presente affidamento e pari a € 139.000,00 (centotrentanovemila/00) e che, qualora nei 24 mesi non dovesse essere raggiunta la suddetta somma, l'affidamento potrà essere prorogato di altri 24 (ventiquattro) mesi, ma comunque entro i limiti dell'importo affidato.
- eventuali servizi a favore di ulteriori interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 37 del Codice a seguito di loro aggiornamenti, potranno essere comunque erogati in attuazione del presente affidamento e nel rispetto dei limiti temporali ed economici stabiliti nei precedenti punti;

**Di dare atto che:**

- in capo ad ASMEL Consortile s. c. a r.l., affidatario del presente accordo, non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 99 del Codice.
- ai sensi dell'art. 183 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, che saranno
- invece - assunti al momento dell'affidamento con successivo provvedimento attuativo della singola procedura, fino alla concorrenza massima di Euro 139.000 oltre IVA.

**Di comunicare** ad ASMEL Consortile s. c. a r.l. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B3A21EA34F.

**Di precisare** che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Di trasmettere** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l., per il seguito di competenza.

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e, inoltre, di adempiere con l'esecutività della determina agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 e dall'art. 1 co.32 della legge 190/2012.

**Di comunicare** che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Riccardo PAOLOTTI.

Il Responsabile del Servizio F.F.  
(Sergio FERRARI)

